

TEORIA E PRASSI
DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA

16

Direttori

Alfredo BARGI

Università degli Studi di Palermo

Alfonso Maria STILE

Sapienza Università di Roma

Vincenzo Roberto GAROFOLI

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Comitato scientifico

Leonardo FILIPPI

Università degli Studi di Cagliari

Antonio SCAGLIONE

Università degli Studi di Palermo

Enrico Antonio MARZADURI

Università di Pisa

Giulio GARUTI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Giovanni CANZIO

Corte Suprema di Cassazione

Mariavaleria DEL TUFO

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Stefano MANACORDA

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Andrea R. CASTALDO

Università degli Studi di Salerno


Gennaro Vittorio DE FRANCESCO

Seconda Università degli Studi di Napoli

Piermaria CORSO

Università degli Studi di Milano

TEORIA E PRASSI DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA



La collana avrà di mira l'analisi dei più attuali temi di "diritto vivente", conseguenti all'evoluzione delle fattispecie penali tradizionali e all'introduzione di nuove figure di illecito penale nei diversi settori del diritto (diritto penale commerciale, bancario, ambientale, transazionale, eccetera), non sempre in sintonia con i principi penali generali e con i correlati valori costituzionali, chiamati in causa dalle nuove forme di prevenzione e di repressione poste in campo dal legislatore per contrastare i più diffusi fenomeni criminali.

Nella medesima ottica troveranno ospitalità contributi di ricerca ed analisi di diritto processuale penale, volti a verificare il grado e le caratteristiche del mutato rapporto tra diritto sostanziale e processo penale, del nuovo volto della prova penale determinato dal sottosistema processuale del "doppio binario", e dalla strisciante contaminazione del complessivo sistema processuale in ragione dei nuovi obiettivi del diritto penale securitario.

In tale ambito verrà portata l'attenzione sulla diffusione di "scorciatoie" probatorie e di flessibilità interpretativa che connotano il sistema delle misure di prevenzione, soprattutto di quelle patrimoniali.

I contributi, di carattere non descrittivo ma problematico, saranno incentrati sull'analisi critica della giustizia penale contemporanea, nell'ambito della giurisprudenza nazionale e sovranazionale raffrontate alle diverse teoriche tradizionali e quelle prospettate dai più recenti studi ed approdi della dottrina.

Classificazione Decimale Dewey

— 345.45 (23.) DIRITTO PENALE. ITALIA

Thema

— Soggetto: JKV. Criminalità e criminologia

— Qualificatori: 1DST. Italia

MANUEL BIANCHI

PROFITTI CRIMINALI





©

ISBN
979-12-218-2460-5

PRIMA EDIZIONE
ROMA 5 MAGGIO 2026

A Iader, mio padre

*Il segreto delle grandi fortune
senza causa apparente
è un crimine dimenticato,
perché eseguito a regola d'arte.*

BALZAC, *Papà Goriot*

INDICE

13 *Prefazione*

15 Capitolo I

Cornice fenomenica e di politica criminale

1. La “normalità” del profitto illecito, 15 – 2. Tolleranza sociale e fisiologia economica del profitto illecito, 17 – 3. La caccia ai profitti criminali (“*follow the money*”); e i conseguenti eccessi, 22 – 3.1. *Traslazione e distorsione del “metodo Falcone*”, 24 – 3.2. *Il sovradimensionamento rispetto alle forme di criminalità non organizzata*, 26 – 3.3. *Il livellamento verso l’alto delle cornici edittali*, 36 – 3.4. *La res contagiosa e la responsabilità penale “da contatto” o “per contaminazione”*, 40 – 3.5. *Il travolgimento dei diritti dei terzi*, 46.

53 Capitolo II

Affresco di parte generale (sostanziale e processuale)

1. Funzione del profitto nel sistema penale, 53 – 2. Il profitto come oggetto di confisca, 58 – 3. Precisioni terminologiche, 62 – 3.1. *Vantaggio (utilità)/profitto/lucro*, 62 – 3.2. *Strumento/prezzo/prodotto/profitto*, 69 – 3.3. *Le metamorfosi dei proventi (prezzo, strumento, prodotto e profitto) a seconda dello stadio di avanzamento dell’iter criminis*, 73 – 3.4. *Proventi (proceeds)/profitti*, 76 – 4. L’ablazione dei “profitti indiretti” nel diritto internazionale, europeo e comparato, 78 – 4.1. *Inammissibilità di una confisca diretta di profitti indiretti nell’ordinamento italiano vigente*, 83 – 4.2. *Invektiva contro l’ablazione dei profitti indiretti alla luce dei principi del diritto penale liberale*, 87 – 5. Le concezioni del profitto: economica *vs.* giuridica, materiale *vs.* immateriale, 89 – 6. Natura giuridica delle previsioni sul profitto, 92 – 7. Il profitto come risultato tipizzato, 93 – 8. L’imputazione causale del profitto, 95 – 9. Il profitto come dolo specifico e la c.d. doppia dimensione del dolo, 104 – 9.1. *Alcune importanti distinzioni sul profitto nel furto*, 106 – 9.1.1. *Estraneità fra autore e vittima nel delitto di furto*, 106 – 9.1.2. *Ledere il patrimonio altrui, per accrescere il proprio*, 107 – 9.1.3. *Un profitto tratto dalla cosa, non un mero vantaggio derivante dalla condotta*, 108 – 9.1.4. *Fine immediato (tipizzato) e motivo ulteriore (irrilevante)*, 110 – 9.1.5. *Lo scopo di appropriarsi stabilmente di una cosa, per soddisfare un bisogno anche transitorio*, 111 – 9.2. *La soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali*, 117 – 10. Misura del profitto: fra “principio del netto” e “principio del lordo”, 120 – 10.1. *Netto e Lordo fra funzione “riequilibratrice” e funzione “punitiva” della confisca*, 120 – 10.2. *Netto e Lordo nella loro operatività pratica*, 124 – 11. Confini di legalità costituzionale: proporzionalità ed *Excessive fines clause*, 126 – 11.1. *La proporzionalità nella giurisprudenza nordamericana*, 127 – 11.2. *La proporzionalità nella giurisprudenza CEDU*, 131 – 12. Tempi e modi del sequestro preventivo, 134 – 13. Quote di profitto e concorso di più persone nel reato, 136 – 14. Ampiezza del profitto: surrogati e utilità; denaro; beni futuri; crediti; risparmi di spesa, 151 – 14.1. *Le Sezioni Unite Focarelli (2004) e le prime precisazioni sulla confisca di*

denaro e dei suoi surrogati, 153 – 14.2. *Le Sezioni Unite Miragliotta (2007)*, 154 – 14.3. *La sentenza delle Sezioni Unite Fisia Italimpianti/Impregilo (2008) e la confisca dei crediti*, 157 – 14.4. *Le Sezioni Unite Lucci (2015)*, Coppola (2021) e Massini (2025): *presupposti e conseguenze della confisca di denaro*, 160 – 14.5. *La confisca in materia penale tributaria: i risparmi di spesa*, 168 – 15. La natura sempre punitiva della confisca di profitto: premessa introduttiva, 181 – 16. La natura sempre punitiva della confisca di profitto: replica alle possibili obiezioni, 188 – 16.1. *Prima obiezione*: «da confisca non peggiora la condizione giuridica del reo, ma lo priva solo di quanto da lui illecitamente sottratto», 188 – 16.2. *Seconda obiezione*: «la confisca del profitto è una misura A) solo ripristinatoria, ovvero B) tutt'al più solo sanzionatoria/afflittiva», 193 – 16.3. *Obiezioni alla natura punitiva della confisca di profitto evincibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 2019 e n. 7 del 2025*, 201 – 17. Sintesi degli argomenti a sostegno della natura punitiva della confisca di profitto, 209 – 18. Le garanzie applicabili alla confisca di profitto, 217.

PREFAZIONE

La nozione tradizionale di profitto, nel diritto penale, è posta sotto assedio. Scopo di questo libro è contribuire alla sua ridefinizione, nell'auspicio di rinsaldarla.

Ciò è quanto mai necessario per provare – benché ormai francamente *in extremis* – a porre al riparo tale concetto dalle innumerevoli insidie cui è esposto. Non può infatti passare inosservato che le politiche internazionali e sovranazionali di guerra alle ricchezze illecite cercano strenuamente, ad ogni piè sospinto, di allentarne i confini, facendovi rientrare ogni bene anche solo remotamente afferente a un reato, in un'ottica di rastrellamento davvero indiscriminata.

Crediamo che la penalistica italiana debba prodigare ogni sforzo pur di opporsi a tali autentiche campagne illiberali. Infatti, non può esservi dubbio che le garanzie fondamentali della persona umana contro gli arbitrii del potere, sebbene nella massima forza espansiva operino a tutela della libertà, debbano valere, nel loro nucleo duro, anche a tutela del patrimonio (artt. 2, 23, 27, 41, 42, Cost.; 1 Prot. Addiz. CEDU, 17 CDFUE). Non è invero ammissibile che, quando oggetto dei provvedimenti limitativi emessi dall'autorità giudiziaria siano le sostanze economiche, anziché la persona, il consueto rigore dogmatico e definitorio della materia penale scada – *ipso facto* – in approssimazione.

A tal fine, occorre rielaborare l'idea di profitto accolta dal Codice penale e dalle leggi speciali, dimodoché la stessa risulti munita di una serie di caratteri imprescindibili, perché gli unici in grado di preservarne la coerenza con i presupposti dello Stato costituzionale di diritto.

Nel corso del lavoro vedremo, allora, che il profitto deve necessariamente possedere i seguenti connotati.

Deve anzitutto trattarsi di un profitto *criminale* in senso stretto. Nella grande messe dei guadagni illegali, o anche semplicemente irregolari, il legislatore penale si occupa, infatti, soltanto di quelli rigorosamente derivanti da un fatto di reato.

Ne discende, quale lampante corollario, che il profitto criminale deve intrattenere con il reato che l'ha generato un rapporto *causale* quanto più possibile *immediato e diretto* (sebbene ovviamente nei limiti di ciò che è giuridicamente rilevante).

La nozione di profitto deve allora evidentemente radicarsi nella migliore tradizione giuridica domestica; verrà qui proposto, di conseguenza, un concetto di profitto scrupolosamente *nazionale*, resistente, cioè, alle variopinte lusinghe di assimilarlo ai *proceeds*, i generici proventi, anche indiretti, di cui si occupa la “bellicistica” produzione normativa mondialista.

Le medesime esigenze di interpretazione restrittiva militano poi per delimitare il profitto alle sole utilità di natura *patrimoniale*; diversamente, tale categoria – oltre ad amplificarsi a dismisura – smarrisce gran parte della propria rilevanza sistematica, che, come si sa, consiste nel fungere da principale oggetto delle moderne misure ablatorie.

Da ultimo, il profitto in tanto può essere attinto e sanzionato, in quanto presente nelle disponibilità del singolo a seguito di un suo consapevole approfittamento, cioè, in definitiva, in quanto arricchimento *personale* e volontario, richiedendosi il coefficiente soggettivo minimo della mala fede in capo a chi, pur non avendo preso parte al reato, ne abbia tuttavia acquisito o ricevuto il ricavato.

Come si vedrà, su tali basi, potrà intraprendersi un approccio più preciso – specie in confronto a quelli oggi in voga – allo studio e alla tematizzazione dei sequestri e delle confische ordinarie. In particolare, si potrà concludere per la natura sempre e necessariamente *punitiva* della confisca di profitto, tanto che la stessa meriterebbe un'autonoma disciplina, separata da quella della confisca degli altri oggetti (prezzo, prodotto, strumento e cose vietate in sé stesse) oggi indistintamente disciplinati dall'art. 240 c.p. e dalle altre disposizioni in materia.

Prima di addentrarci *in medias res*, sia dunque consentito un unico chiarimento: il titolo è volto al plurale, per indicare l'estrema varietà di sfaccettature che i ricavi delittuosi assumono nel mondo dei traffici illeciti e, di risulta, nell'applicazione giurisprudenziale. Cosa che, come si vedrà di qui a poco, accresce vieppiù il fascino di una materia già per molti aspetti cruciale nell'attuale panorama del diritto penale.

CAPITOLO I

CORNICE FENOMENICA E DI POLITICA CRIMINALE

1. La “normalità” del profitto illecito

Stabilire con precisione la nozione di profitto, al fine di delimitarne la rilevanza penale, è compito che sconta per un verso l'estrema vaghezza del concetto già sul piano del comune uso del linguaggio, ma per altro verso anche l'assoluta ordinarietà, in buona parte socialmente accettata, di alcune forme di guadagno irregolare.

Sotto il primo profilo, profitto – nel diritto penale – indica invero qualsiasi posizione di vantaggio, morale o materiale, ricavata attraverso la realizzazione di un reato. Sul punto, la giurisprudenza è largamente maggioritaria: il profitto sarebbe concepibile non soltanto come accrescimento genericamente economico/patrimoniale o addirittura esclusivamente monetario, ma, con identica legittimità, anche come soddisfazione di aspettative di natura essenzialmente spirituale¹.

Da questo punto di vista, potrebbe dirsi che ogni reato reca con sé un correlativo profitto: perché necessariamente implica la gratificazione di un determinato movente e al tempo stesso importa l'acquisizione di una certa qual preminenza, illegittimamente ottenuta, o nei

¹ Nel delitto di rapina, per addurre soltanto un primissimo esempio, il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Fattispecie in cui la Corte (Sez. 2, sentenza n. 11467 del 10/03/2015, in CED Cass., Rv. 263163-01) ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo. Cfr. SAVONA E.U., *Economia e criminalità*, in *Enciclopedia delle scienze sociali Treccani. Supplemento I web*, 2001: «Se molti sono i comportamenti criminali orientati al profitto, non tutti possono essere definiti economicis».

confronti della generalità dei consociati, o quantomeno rispetto a una specifica vittima.

Sotto il secondo segnalato profilo, è universalmente nota l'ampiezza dell'idea di economia sommersa, che secondo gli organismi internazionali (IMF) deputati a censirne tipologie e portata può invero definirsi come «qualsiasi attività economica che presenti la caratteristica di sfuggire all'osservazione statistica»².

Tant'è che allora, a grandi linee, potrebbe distinguersi fra profitti irregolari (a), profitti illegali (b) e profitti criminali in senso stretto (c)³.

Esempi frequenti della c.d. economia irregolare (anche detta informale) si rinvencono prevalentemente fra le prestazioni di lavoro intrad ed inter-familiare, nonché in ogni caso fra quelle sporadiche e non continuative, generalmente connotate da un basso livello di professionalità: il giardinaggio o le opere di piccola manutenzione da parte di conoscenti, magari dietro un compenso poco più che simbolico, il *baby-sitting* reciproco, la cura degli anziani ricompensata con emolumenti in denaro o in natura, o con controprestazioni assimilabili.

Ad un livello di devianza più marcato rispetto alla categoria precedente, si colloca invece l'economia illegale, che, sempre secondo una certa dose di approssimazione, può dirsi sostanzialmente coincidere con la sommatoria fra lavoro nero, evasione fiscale e contrabbando. In questo caso, a differenza che in quello della economia meramente irregolare, vi è un interesse dell'ordinamento a colpire il fenomeno con specifiche sanzioni, di regola previste ed irrogate, con una effettività crescente a seconda della portata delle trasgressioni, nell'ambito del diritto civile e amministrativo.

Ma il settore più oscuro, e al tempo stesso più circoscritto, all'interno del vasto cono d'ombra della *shadow economy*, è senz'altro rappresentato dai profitti criminali in senso stretto⁴.

² Cfr. DEAGLIO M., voce *Economia sommersa*, in *Enciclopedia delle scienze sociali Treccani web*, 1993.

³ Per una distinzione analoga (fra attività sommerse/irregolari/illegali) e comunque per un politico di plurimi livelli di illegalità, cfr. la tabella in BECCHI A., REY G.M., *L'economia criminale*, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 17.

⁴ Distingue tra economia semplicemente illegale ed economia criminale in senso stretto anche FLICK G.M., *Le regole di funzionamento delle imprese e dei mercati – lo sviluppo economico e il benessere sociale – l'incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici*, in AA.VV., *Economia e crimi-*

Individuare l'esatto perimetro di questi, sia in termini di politica criminale, sia sul piano dell'esegesi del diritto vigente, è l'ambizioso obiettivo di questo libro. Presto si vedrà infatti come una caccia esasperata, e talvolta addirittura ideologica, ai profitti di reato possa finire per deformarne i contorni e, cosa ancor più grave, per perdere di vista le garanzie dello Stato costituzionale di diritto.

2. Tolleranza sociale e fisiologia economica del profitto illegale

Come si è accennato, affinché determinate forme di guadagno non perfettamente lecito assurgano prima al livello della illegalità e poi a veri e propri profitti criminali, occorre il superamento di determinate soglie di pubblica disapprovazione.

Tale più marcato disvalore si traduce, per i profitti illegali, ma non ancora criminali in senso stretto, nel fatto che gli stessi sono espressamente oggetto di sanzioni previste dalle leggi civili o amministrative di uno Stato; e magari di mirate operazioni di controllo preventivo e/o repressivo, specie allorquando il fenomeno venuto alla ribalta reca con sé notevole allarme sociale, per le dimensioni o per le caratteristiche intrinseche (per esempio, perché assai riprovevole dal punto di vista dei costumi pubblici o privati).

Insomma: affinché un qualche tornaconto economicamente valutabile sia legittimamente definito come profitto di reato, occorre sia superato un certo limite in termini di disvalore; tanto è vero che, sovente, questo è anche normativamente fissato secondo precisi caratteri quantitativi e/o qualitativi.

Emerge allora la peculiare *tipicità* dei profitti criminali.

*nalità. Come difendere l'economia dalla criminalità organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento. Forum organizzato dalla commissione parlamentare antimafia. Roma, 14-15 maggio 1993, Camera dei deputati, Roma, 1993, pp. 121-132, che si domanda se il ruolo del diritto penale in tali settori debba essere di tipo invasivo/propulsivo, c.d. ad alta velocità, che tutto regolamenta e tutto invade, o se invece esso debba ritrarsi per lasciare spazio a più efficaci codici di autoregolamentazione elaborati dagli attori del mercato. Si v. peraltro già SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Ili, Bologna, 1990, pp. 11 ss., 47 ss. Sviluppo in ID., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019, *passim*. Prova a tracciare una strada intermedia, sul piano filosofico e fondativo, fra abolizionismo e abnorme espansionismo penale, RONCO M., *L'oscillazione tra l'abolizionismo e l'espansione incongrua del diritto penale*, in *L'ircocervo*, 2/2024, pp. 162-183.*

Di riflesso, e quasi per immediata conseguenza, risulta non infrequente che i profitti della prima e della seconda fascia, vale a dire quelli illegali non criminali e tanto più quelli semplicemente irregolari, ricadano in un alveo di tollerabilità sociale e giuridica. Che i guadagni irregolari e persino quelli illegali, specie se frutto di infrazioni ridotte nel *quomodo* o nel *quantum*, siano spesso fatti oggetto di non disapprovazione e siano come trascurati, tollerati, o comunque non bersagliati giuridicamente, è del resto dimostrato, prima di ogni altra cosa, da una osservazione circa la loro dimensione, in termini di volume, rispetto al PIL complessivo. Che si tratti di un mercato soltanto dichiaratamente illegale, ma in realtà per la più parte sopportato e meritevole di pubblica acquiescenza, è invero chiarissimamente indicato dal fatto che uno Stato come l'Italia (ma il discorso non cambierebbe per molti altri Paesi occidentali) non potrebbe mai permettersi di perseguire e sanzionare la miriade di comportamenti inosservanti sottesa ad un volume di affari in ogni caso di gran lunga eccedente il 10% del PIL. La Relazione governativa 2022 sull'economia non osservata e sulla evasione fiscale e contributiva⁵, sistema di monitoraggio previsto e disciplinato dall'art. 10-*bis* della l. 31 dicembre 2009, n. 196⁶ ha infatti stimato il sommerso economico nell'anno 2019 in 183,9 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL; mentre, con riferimento allo stesso periodo, ha quantificato il lavoro irregolare nel 14,9% del lavoro totale (FTE, *full-time equivalent*).

È frequente imbattersi, nella letteratura scientifica sull'argomento, nel termine di "economia parallela", il quale implica una sfumatura di significato sottendente l'idea che il profitto illegale, in verità, svolge un ruolo strutturale nel normale funzionamento del sistema economico complessivo, sicuramente in grado di allentare le rigidità interne e, a nostro avviso, anche di costituire un fattore di rottura dell'equilibrio economico classico fra domanda e offerta. Tali studi, volti a conferire all'economia sommersa una sorta di sua dignità, prescindente da un giudizio negativo sul piano valoriale, si incentrarono inizialmente (negli

⁵ Recentemente, si v. RUFFINI E.M., intervistato da G. Ardito, *Il punto sull'evasione fiscale in Italia*, in *Eco*, 4/2024, pp. 25 ss.

⁶ La Relazione è liberamente reperibile sul web.

anni '70) sul lavoro irregolare⁷, ma si estesero nei successivi anni '80 a considerare anche tutti i circuiti finanziari in genere, ivi compreso ovviamente quello fiscale, fino a giungere ad un importante censimento dell'Istat del 1987, che per la prima volta segnalava il ruolo chiave della *non-observed economy* in tutti i campi: dal commercio, alle libere professioni, ai servizi.

Comunque sia, quel che preme evidenziare in questa sede è la tendenza degli studi specialistici sui guadagni irregolari/illegali ad una analisi progressivamente meno moralistica, bensì sempre più attenta a considerare l'importanza funzionale di tali meccanismi di accumulazione patrimoniale nei moderni sistemi economici; anzi, in alcuni casi persino disposta a promuoverne una visione positiva, perché intesi come fattori rigenerativi ed innovativi del sistema, al di là dei formalismi dell'economia ufficiale⁸. La verità di fondo sta forse nella connaturata ambivalenza del fenomeno della sommersione, in ogni caso indizio di uno

scollamento fra economia e istituzioni; essa è pertanto maggiore dove le istituzioni sono meno elastiche, meno ricettive. Quando raggiunge determinati livelli, però, anche il sistema economico-politico più inefficiente non può non trovare convenienti forme di legalizzazione di un'attività così diffusa. Questo scollamento può avvenire perché l'economia sommersa anticipa i mutamenti strutturali, oppure perché rappresenta la resistenza di un passato che non vuol morire, e di qui deriva il carattere ambivalente di un fenomeno che nei paesi

⁷ Ipotizza un «carattere dualistico del mercato del lavoro in Italia, nel quale conviverebbero in modo assai funzionale un mercato "regolare" e un mercato "irregolare"», CONTINI B., *Lo sviluppo di un'economia parallela. La segmentazione del mercato del lavoro in Italia e la crescita del settore irregolare*, Edizioni di Comunità, Milano, 1979, p. 15. Per una indagine sulle ragioni strutturali del lavoro occulto, cfr. FUÀ G., *Occupazione e capacità produttive: la realtà italiana*, il Mulino, Bologna, 1976, spec. pp. 41 ss.

⁸ Ancor più radicale la prospettiva di RUGGIERO V., *I crimini dell'economia. Una lettura criminologica del pensiero economico*, Feltrinelli, Milano, 2013, secondo il quale, addirittura, ogni corrente di pensiero economico, nel corso della storia, dall'ideologia coloniale, a quella dei fisiocrati, a quella liberistica classica, postula e giustifica una determinata serie di vittime dei danni collaterali dell'economia dominante e dei correlativi profitti (si v., ivi, *passim* e già l'introduzione). In particolare, la stessa impostazione di Adam Smith, secondo cui è l'interesse individuale a produrre il bene pubblico, finisce per fornire una giustificazione inconsapevole a tutta una varietà di illeciti dei colletti bianchi.

dell'Est, in vaste aree del Terzo Mondo e in parte anche in Italia assume un carattere modernizzante, favorisce l'adozione di nuove tecnologie e la formazione dei risparmi⁹.

Come si accennava, non è forse neppure peregrino ipotizzare che le molteplici forme di guadagno illegale siano addirittura consustanziali alla stessa struttura capitalistica della società, tanto da rappresentare un fattore di quelle perturbazioni dell'equilibrio economico walrasiano¹⁰, così decisive ai fini della modificazione e del successivo riposizionamento dello stesso¹¹.

Ecco però il punto. Premessa questa globale fusione di orizzonti fra economia legale e illegale, dove le zone grigie sono infinitamente assai di più¹², sia in termini di morfologia, sia in termini prettamente quantitativi, di quanto di solito si sia indotti a ritenere sulla base di un'analisi "da profani", il problema è allora quello di individuare con la massima precisione chirurgica possibile i profitti criminali in senso stretto.

Se infatti l'economia irregolare avvolge ed infiltra magmaticamente l'intero sistema produttivo e commerciale¹³, non si può certo rimanere inerti rispetto a quelle vere e proprie metastasi costituite dai frutti diretti dei reati commessi a fin di lucro¹⁴. Se identificate ed isolate in modo

⁹ Così DEAGLIO M., voce *Economia sommersa*, cit.

¹⁰ Cfr. LANDRETH H., COLANDER D.C., *Storia del pensiero economico*, trad. it. di M. Longhi, il Mulino, Bologna, 1996, in partic. p. 449 ss. Per un'analisi specifica sul profitto nella teoria dell'equilibrio economico generale, fra fattori di stabilità e fattori di incertezza, segnatamente in Walras e Kirzner, cfr. DE VECCHI N., voce *Profitto*, in *Enciclopedia delle scienze sociali Treccani web*, 1997.

¹¹ Su altro versante, sviscera i vari aspetti della ricorrente questione se l'economia illegale possa essere qualificata e stimata in termini di reddito (cioè, in definitiva, di PIL), NAYLOR T.R., *Towards a general theory of profit-drive crimes*, in *British Journal of Criminology*, 1/2003, pp. 81-101, spec. p. 90 s.

¹² Indaga tale *continuum*, considerando peraltro deprecabile e disfunzionale all'analisi sociologica la mancata distinzione dei piani fra fatti semplicemente dannosi e fatti criminali, RUGGIERO V., *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano, 2015, pp. 27 ss., il quale si sofferma anche sulla ovvia e naturale tendenza al camuffamento del delinquente economico. La demarcazione fra bene e male è ritenuta ardua, specie in un'economia debole, a fronte della quale lo Stato è disposto maggiormente a tollerare le attività illegali (stante la funzione "compensativa" di queste) anche in BECCHI A., REY G.M., *L'economia criminale*, cit., p. 10 s.

¹³ Questa naturale confusione è – notoriamente – una delle variabili maggiormente influenti sul tasso di impunità della criminalità affaristica.

¹⁴ Fra i maggiori sostenitori dell'importanza dissuasiva di una pena certa, o quantomeno altamente probabile (quandanche contenuta nel *quantum*), in *subiecta materia*, BECKER G.S., *Crime*